



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto.  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

24512-25

Giuseppe De Marzo

Presidente

Sent. n. sez. 2172

Paola Masi

CC - 23/06/2025

Filippo Casa

R.G.N. 15253/2025

Alessandro Centonze

*Relatore*

Marco Maria Monaco

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso il provvedimento emesso il 15/04/2025 dal Tribunale per i minorenni di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;  
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.  
sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Tribunale per i minorenni di Napoli, decidendo in funzione di Tribunale del riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa nei confronti di [REDACTED] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli il 27 marzo 2025, riguardante il tentato omicidio aggravato della madre dell'indagato, [REDACTED] che aveva luogo a [REDACTED] il 26 marzo 2025.

I fatti di reato in contestazione, innanzitutto, venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese da [REDACTED] che svolgeva le funzioni di operatrice di vigilanza presso la struttura di accoglienza [REDACTED] dove la vittima e i suoi quattro figli minori erano stati allocati. Questa allocazione comunitaria era stata disposta dal Tribunale per i minorenni di Napoli dopo che, per entrambi i genitori di [REDACTED] era stata sospesa la potestà genitoriale, a seguito delle loro reciproche denunce, che coinvolgimento sia l'indagato sia i tre fratelli minori.

Grazie alle dichiarazioni rese da [REDACTED] in particolare, si accertava che la sera del 26 marzo 2025, intorno alle 23.45, l'indagato era andato a trovare la madre nella stanza dove dormiva - differente da quella dove alloggiava il ricorrente, ma posizionata all'interno della stessa [REDACTED] di [REDACTED] - e aveva iniziato a discutere animatamente con la genitrice, [REDACTED] accusandola di essere responsabile della collocazione dell'intero familiare nella struttura di accoglienza dove alloggiavano. A culmine di questa animata discussione, il ricorrente estraeva un coltello da cucina, di cui si era impossessato all'interno struttura che lo ospitava, iniziando a colpire ripetutamente la madre al torace, alle spalle, alla testa e alle dita delle mani, inseguendola dopo che la vittima aveva tentato di fuggire e provocandole, in tal modo, ferite sparse su tutto il corpo, che ne imponevano il ricovero ospedaliero d'urgenza in prognosi riservata.

La dinamica dell'accoltellamento di [REDACTED] inoltre, veniva accertata grazie alle dichiarazioni rese da due ospiti della [REDACTED] all'interno della quale si verificava l'aggressione armata dell'indagato - [REDACTED] -, che, si erano ritirati nelle loro stanze e intervenivano sulla scena del crimine allarmati dalle urla disperate della persona offesa, alla quale tentavano di prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del personale della struttura di accoglienza.

In questa cornice indiziaria, il Tribunale per i minorenni di Napoli riteneva corretta la qualificazione giuridica del delitto ascritto a [REDACTED]



██████████ ai sensi degli artt. 56, 110, 575 e 577, primo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., essendo incontroverso che l'indagato, nel corso del litigio sviluppatosi con la madre – che aveva luogo a causa del fatto che il ricorrente accusava la genitrice di essere la responsabile dell'allocazione del suo nucleo familiare nella struttura di accoglienza dove si trovava –, aveva estratto un coltello, con cui aveva colpito violentemente la congiunta, attingendola con numerosi fendenti, anche dopo che la vittima aveva tentato di fuggire per sottrarsi all'aggressione armata.


Il Tribunale per i minorenni di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, rilevanti ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'indole particolarmente aggressiva di ██████████ che andava correlata al clima, estremamente deteriorato, dei rapporti familiari esistenti tra il ricorrente la genitrice e ██████████ che aveva dato origine alla discussione animata tra i due congiunti, al culmine della quale si era verificato l'accoltellamento.

Sulla scorta di questo compendio indiziario, il provvedimento cautelare genetico veniva confermato.

3. Avverso questa ordinanza ██████████ a mezzo dell'avv. ██████████ ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a ██████████ atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il ferimento della madre, ██████████ accertate attraverso le fonti dichiarative acquisite nell'immediatezza dei fatti, non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto aggravato di contestazione. Nel contesto di questa censura difensiva si deduceva ulteriormente l'erroneità dell'attribuzione della condotta contestata all'indagato a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., essendo incontroverso che all'accoltellamento aveva preso parte il solo ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274, 274 e 20 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, conseguenti al fatto che la custodia cautelare intramuraria disposta nei confronti di ██████████



dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli era stata applicata senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, necessari per valutare la ricorrenza delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'adeguatezza della misura intramuraria che era stata disposta nei suoi confronti, la cui consistenza – alla luce della condizione minorile del ricorrente, della sua incensuratezza e della situazione di estremo disagio familiare nella quale versava – avrebbe legittimato una differente e meno severa valutazione cautelare, anche in considerazione della disponibilità manifesta da alcuni parenti dell'indagato ad accoglierlo presso la loro abitazione.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto da [REDACTED] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato contestato a [REDACTED] atteso che la dinamica degli eventi criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il ferimento della madre, [REDACTED] non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di vaglio. A margine di tale doglianza si deduceva l'erroneità dell'attribuzione della condotta contestata all'indagato a titolo di concorso, ex art. 110 cod. pen., essendo incontroverso che l'azione armata era stata eseguita dal solo ricorrente.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'azione armata condotta dal ricorrente in danno di [REDACTED] era inidonea a provocarne la morte, risulta smentito dalla sequenza dell'accoltellamento, dall'arma da taglio utilizzata per colpire la genitrice e dalle modalità con cui i numerosi fendenti venivano sferrati all'indirizzo della vittima, che veniva attinta al torace, alle spalle, alla testa e alle dita delle mani, da distanza ravvicinata e con particolare violenza.

Su questi profili valutativi l'ordinanza impugnata si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, chiarendo le ragioni per cui l'azione aggressiva di [REDACTED] doveva ritenersi



idonea a provocare la morte della genitrice, che, per effetto delle numerose ferite riportate a seguito dell'accoltellamento del figlio, veniva ricoverata d'urgenza in ospedale. Si richiamavano, in proposito, a pagina 8 della decisione censurata, la «reiterazione dei colpi, la direzione degli stessi, la forza inferta dall'agente e il mezzo usato dall'indagato [...]».

Né è dubitabile che il ricorrente si era munito intenzionalmente del coltello da cucina con cui aveva ferito la madre, come correttamente evidenziato dal Tribunale per i minorenni di Napoli, che, sul punto, richiamava le dichiarazioni rese da [REDACTED] che svolgeva le funzioni di operatrice di vigilanza presso la struttura di accoglienza dove la vittima e i suoi figli minori alloggiavano. Tali dichiarazioni, peraltro, appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle rese da due ospiti della struttura di accoglienza dove si verificava l'aggressione - [REDACTED] -, che, intervenivano sulla scena del crimine, allarmati dalle urla disperate della persona offesa, alla quale prestavano i primi soccorsi.

Sulla scorta di tale ricostruzione dell'aggressione armata eseguita dal ricorrente nei confronti della madre, [REDACTED] che veniva correlata alle circostanze, di tempo, di luogo e di persona, nelle quali maturava la determinazione criminosa del ricorrente, nel contesto di grave tensione familiare che l'aveva provocata, il Tribunale per i minorenni di Napoli formulava un giudizio positivo sull'idoneità degli atti posti in essere dall'indagato a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 - 01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi

ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421 - 01).

2.1.1. La difesa di [REDACTED] per altro verso, censurava il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per i minorenni di Napoli sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione cautelare, evidenziando che l'accoltellamento della genitrice, [REDACTED] non era sostenuto da alcun intento omicida, essendosi verificatosi con modalità estemporanee e accidentali, al culmine dell'accesso diverbio sviluppatosi tra i due congiunti nella tarda serata del 26 marzo 2025.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella contestata al ricorrente - riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire la volontà dell'agente rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma, in questo caso rappresentato dalla vita di [REDACTED] conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui «il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 - 01).

Ne discende che il requisito dell'univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall'agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (tra le altre, si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 - 01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241 - 01).

In questo contesto cautelare, non può non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dell'aggressione di [REDACTED] deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà

omicida persistente, teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dalla decisione censurata, consentendo di affermare che l'indagato - a causa dello stato di gravissima tensione familiare provocatogli dall'acceso diverbio sviluppatosi con [REDACTED] - voleva colpire a morte la madre, sferrandole diverse fendenti, che la attingevano in vari punti vitali, noncurante del rischio di causarne il decesso, che non si verificava per cause indipendenti dall'*animus necandi* dell'aggressore.

2.1.2. In questa, univoca, cornice indiziaria, residua un'ulteriore questione processuale, relativa alla contestazione dell'art. 110 cod. pen., censurata a margine del primo motivo di ricorso, che, pur essendo fondata, non incide sulla ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento del provvedimento cautelare censurato. Nel capo di imputazione, infatti, i fatti di reato venivano contestati al ricorrente ai sensi degli artt. 56, 110, 575, 577, primo comma, nn. 1 e 3, cod. pen.

La contestazione dell'art. 110 cod. pen., infatti, deve ritenersi estranea alla vicenda criminosa, essendo incontroverso che [REDACTED] aggrediva la madre, accoltellandola, senza avvalersi del contributo di alcun soggetto, con la conseguenza che il riferimento alle modalità concorsuali contenuto nel capo d'imputazione appare il frutto evidente di un mero *lapsus calami*, irrilevante ai fini della conferma del giudizio di gravità indiziaria oggetto di vaglio cautelare.

Occorre, pertanto, ribadire che la censura difensiva in questione, pur essendo fondata, non incide sulla ricostruzione degli accadimenti criminosi sfociati nell'accoltellamento di [REDACTED] che, pur con le dovute precisazioni, appare meritevole di integrale conferma.

2.1.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la custodia cautelare intramuraria disposta nei confronti di [REDACTED] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli era stata applicata senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, necessari per valutare la ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato e l'adeguatezza della misura intramuraria disposta nei suoi confronti, la cui consistenza - per la condizione minorile del ricorrente, per la sua incensuratezza e per la situazione di estremo disagio familiare in cui versava - avrebbe legittimato una differente e meno severa valutazione cautelare, anche in



considerazione della disponibilità manifesta da alcuni parenti dell'indagato ad accoglierlo nella loro abitazione.

Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a [REDACTED] e la modalità particolarmente efferate con cui aggrediva la genitrice, [REDACTED] all'interno della [REDACTED] sulle quali si è già diffusamente soffermati nei paragrafi precedenti, ai quali occorre rinviare, rendono incontrovertibile la sua elevata pericolosità sociale.

Le modalità dell'aggressione armata, alla luce della condizione minorile dell'indagato e del contesto familiare nel quale maturavano gli eventi criminosi, appaiono correttamente valutate dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in linea con i parametri elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070 - 01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936 - 01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222 - 01).

Tuttavia, ferma restando la correttezza del giudizio di elevata pericolosità sociale espresso dal Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] non può non rilevarsi che la peculiare condizione dell'indagato, resa evidente dalle modalità con cui si concretizzavano le condotte contestate - poste in essere in danno della madre, [REDACTED] all'interno di una struttura di accoglienza, [REDACTED] -, imponevano una verifica giurisdizionale rigorosa sul contesto familiare e personale nel quale maturavano e si sviluppavano i comportamenti criminosi, che comportava una valutazione complessiva dell'adeguatezza della misura cautelare intramuraria adottata nei confronti del minore, alla luce delle sue possibili prospettive di recupero, rilevanti ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 448 del 1988.

Nel valutare le, eventuali, prospettive di recupero del ricorrente, ex art. 20 d.P.R. n. 448 del 1988, con la possibile rivisitazione dell'adeguatezza della misura cautelare adottata, non poteva non tenersi conto dell'incensuratezza del minore; della sua provenienza da contesti familiari estranei ad ambienti criminali; del rancore nutrito dall'indagato nei confronti della madre per i maltrattamenti subiti; del senso di ingiustizia nutrito per essere stato allontanato dal padre, nonostante la causa dei propri dissidi familiari traesse origine dalle condotte della madre. Tali elementi di giudizio, a ben vedere, assumevano un rilievo ulteriormente sintomatico alla luce del fatto che, per entrambi i genitori era stata disposta la sospensione della potestà genitoriale, con la conseguenza che l'eventuale allocazione del minore in un luogo diverso da quello intramurario

non avrebbe comportato la coabitazione del ricorrente né con il padre né con la madre.

La necessità di una rivalutazione complessiva dell'adeguatezza della misura cautelare adottata nei confronti di [REDACTED] per altro verso, si imponeva alla luce di un ulteriore, incontrovertito, elemento di giudizio, rappresentato dal fatto, richiamato nello stesso provvedimento impugnato, che l'allocazione del minore nella struttura di accoglienza dove si verificavano i fatti di reato controversi – la citata [REDACTED] – aveva sortito esiti assolutamente negativi, rispetto ai quali, anche sotto questo ulteriore profilo, si imponeva una verifica rigorosa delle condizioni personali e familiari che avevano determinato il minore ad aggredire la madre e di eventuali alternative restrittive.

In questo contesto, la disponibilità di alcuni familiari del minore, diversi dai genitori, disposti a ospitarlo, nell'ipotesi di un'eventuale allocazione dell'indagato presso un'abitazione dove scontare una misura restrittiva domiciliare meritava di essere esaminata con maggiore attenzione dal Tribunale per i minorenni di Napoli, che avrebbe dovuto verificare se tale prospettiva cautelare, alla luce delle peculiari condizioni personali e familiari dell'indagato, poteva risultare idonea ad avviare un percorso rieducativo utile al suo recupero.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, alla quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'adeguatezza della misura applicata cautelare applicata all'indagato, con il conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli.


Nel resto, l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [REDACTED] deve essere rigettato.

Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'adeguatezza della misura applicata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli.



Rigetta nel resto il ricorso.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 23 giugno 2025.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Giuseppe De Marzo



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li ..... **03 LUG. 2025** .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Marina Calcagni*